



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

COPIA

ORDINANZA N. 187 del 01-10-2024

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI - DA ATTUARSI NELLA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 dal 01/10/2024 al 30/04/2025 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONSELICE

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Premesso che la Regione Veneto con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A), il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive Europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

Richiamato il D. Lgs. 13/08/2010 n° 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria Ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/ m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 836 del 06/06/2017 è stato approvato il nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padovano" sottoscritta dal Ministro dell'Ambiente e dai presidenti delle Regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria;

- le misure congiunte del Bacino Padano individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore del traffico (limitazione dei veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;

Vista la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato

nell'Ambito dell'Accordo Bacino Padano, in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea, di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistemica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CEE.

Vista la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021.

Considerato che in data 29/07/2024 la Provincia di Padova, nella seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) in cui ha partecipato anche il Comune di Monselice (inquadro ai sensi della DGRV 1855/2020 con codice zonale "IT0522" e come comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ma fuori dell'agglomerato urbano; classificazione assegnata ai fini delle misure da intraprendere per ciascun comune) sono state approvate una serie di misure da adottare per ogni singolo comune a seconda dell'inquadramento assegnato dalla DGRV 1855/2020, in risposta alle azioni necessarie per far fronte al contenimento dell'inquinamento atmosferico e delle misure straordinarie, come indicato nella DGRV 1089 del 09/08/2021 per la stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti.

Dato atto che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV 836/2017, DGRV238/2021, DGRV1089/2021 tradotte e contestualizzate a livello locale prevedono interventi diversificati a seconda della classificazione del comune, suddiviso come segue:

- Allegato A, per i Comuni dell'Agglomerato di Padova;
- **Allegato B, per i comuni fuori agglomerato e popolazione maggiore di 10.000 abitanti (nella cui fattispecie rientra il Comune di Monselice);**
- Allegato C, Comuni fuori agglomerato e con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Ritenuto di applicare i contenuti dell'**Allegato B**, riferito ai **Comuni al di fuori dell'agglomerato di Padova, ma con popolazione superiore ai 10.000 abitanti**, che prevede per il periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025, le misure temporanee ed omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria secondo il meccanismo sottoindicato.

Dato atto che l'attivazione delle misure temporanee avviene a seconda del bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dall'01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo. Il rientro del livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Dato atto che i livelli di Allerta sono i seguenti:

- **NESSUNA ALLERTA - LIVELLO VERDE**: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/ m³ della concentrazione di PM10, azioni base per l'intero periodo invernale;
- **PRIMO LIVELLO DI ALLERTA - LIVELLO ARANCIONE**: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/ m³ della concentrazione di PM10 , sulla base della verifica accertata da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti: misure aggiuntive a quelle di livello verde;
- **SECONDO LIVELLO DI ALLERTA – LIVELLO ROSSO**: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica accertata da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 114 del 26/09/2024 ad oggetto: "Interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico, misure da attuarsi nella stagione invernale 2024-2025".

Rilevato che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano, per quanto riguarda il territorio di propria competenza (DGRV 1500 del 16/10/2018);

Precisato che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee decorre **dal 01/10/2024 al 30/04/2025**, salvo proroga qualora si verificasse un peggioramento della qualità dell'aria e la Regione Veneto ritenesse di aumentare le misure cautelative.

Richiamato il D. Lgs. 155/2010 "Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per l'aria più pulita in Europa";

Visti:

- l'art. 4 del D.Lgs 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U. enti Locali e sue mm. e ii. ;
- lo Statuto del Comune di Monselice;
- i Decreti Sindacali n° 17 del 24/06/2020, n° 20 del 31/07/2020, n° 5 del 31/05/2024, n° 9 del 23/07/2024 e n° 14 del 30/09/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale;
- il Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 10/04/1992 e sue mm. e ii.;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, **dal 01/10/2024 al 30/04/2025**, quanto segue:

Per il Comune di Monselice **IL DIVIETO E LA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE COMPRESO TRA LE VIE INDIVIDUATE ALL'ALLEGATO A OVVERO:**

**DAL SOTTOPASSO FERROVIARIO A TUTTA VIA C. COLOMBO – VIA G. MARCONI-
VIA A. VOLTA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIAVE - VIA PIAVE – VIA
PADOVA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA SOLANA – VIA SOLANA – VIA
SOTTOMONTE- FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA F. PETRARCA - VIA F.
PETRARCA – VIA G. VERDI – VIA ARGINE SINISTRO**

con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate nel seguito della presente disposizione e **sulla base dei seguenti livelli di attenzione:**

PER IL LIVELLO VERDE:

a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- **Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;**

b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- **autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;**

PER IL LIVELLO ARANCIONE (misure temporanee da attivarsi tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo):

a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- **Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;**

b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

c) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

d) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

PER IL LIVELLO ROSSO (misure temporanee da attivarsi tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo):

a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- **Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;**

b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

c) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

d) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

ECCEZIONI alle misure limitative del traffico escluse dal presente provvedimento

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;

- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori che trasportano all'ingrosso o al dettaglio prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D.Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992 o ad essi assimilati da eventuali provvedimenti comunali;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del

Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;

s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 e Euro 4 a Gasolio relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (*colore arancio*);

u) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*) e livello allerta 1 (*colore arancio*);

v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

W) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;

x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;

y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;

z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;

aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;

bb) veicoli privati di cui agli *artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.* nel periodo di nessun allerta (*colore verde*) e nel periodo livello allerta 1 (*colore arancio*) da *sabato 14/12/2024 a domenica 06/01/2025; inoltre viene prevista una deroga per tutti i livelli nei giorni 25/12/2024 e 26/12/2024*);

cc) veicoli in uso a *sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero*;

dd) Macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii);

ee) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo” (da comprovare mediante copia dell’atto di acquisto);

ff) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti da proprietari muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*);

gg) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti da proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

hh) veicoli aderenti al progetto MoVe IN, in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV 1045 /2022, L.R 24 del 12.09.2023, DGRV 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. 230/23 limitatamente ai periodi nessuna allerta (colore verde);

INFORMA

la non attivazione del livello successivo a quello in vigore (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06/06/2017) "Se nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni metereologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo" (nota: ARPAV comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA) (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06/06/2017) "Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50µg/mc e le previsioni metereologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorno consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50µg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto dal giorno successivo a quello di controllo". (Nota: ARPAV comunica il livello raggiunto, ai Comuni spetta l'applicazione delle misure),

INFORMA INOLTRE

Al fine di consentire agli utenti della strada di adeguarsi alle misure del presente atto, le indicazioni del livello di allerta (COLORE DEL LIVELLO VERDE, ARANCIONE O ROSSO) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sito istituzionale del comune di Monselice: www.comune.monselice.padova.it
- sito di ARPAV: www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

AVVERTE

Chiunque, in violazione delle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, ovvero effettua sosta con motore acceso è soggetto, ai sensi dell'art. 7 co.1 lettera b) e co. 13 bis del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992, alla sanzione amministrativa da € 168 ,00 ad € 679,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti Istat, previsti ai sensi dell'art. 195 co.3 del Codice della Strada.

AVVISA

- la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle aree in questione e diverrà esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio, inoltre sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione nel sito istituzionale del comune ed altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della più ampia conoscibilità;
- il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del c.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- avverso il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni al tribunale amministrativo regionale del veneto, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm. e ii., nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e segg del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm. e ii., o in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al presidente della repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;
- in relazione al disposto dell'art. 37 co. 3 del D.Lgs. n. 385/92, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione del C.d.S. D.P.R.495/92,
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- A norma dell'art. 8 della stessa L. 241/1990 , il responsabile del procedimento è l'arch. Giuliano Sinigaglia dirigente dei Servizi tecnici Governo del Territorio del Comune di Monselice.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

- Comando Polizia Locale;
- Ufficio Tecnico;
- Carabinieri di Monselice;
- Carabinieri Forestali di Monselice;
- Provincia di Padova;
- Arpav di Padova;
- Vigili del Fuoco;
- Ulss 6 Euganea;
- Parco Colli;
- S.E.S.A. Este;
- Gestione Ambiente;
- Acque Venete.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II DIRIGENTE
F.to Sinigaglia Giuliano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
